

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni. (3264) . . .	509
PRESIDENTE	509, 510, 511, 512
PENNACCHINI, <i>Relatore</i>	509
BREGANZE	510
DEGLI OCCHI	511
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	511
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	512

La seduta comincia alle 10,20.

DANTE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni (3264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiu-

sura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni » (3264).

L'onorevole Pennacchini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Il disegno di legge che è posto oggi all'ordine del giorno costituisce il logico corollario della cosiddetta « settimana corta » per i bancari. Sono noti gli accorgimenti tecnici adottati per evitare pregiudizi di interessi con scadenza nei giorni feriali in cui le banche sono chiuse: per esempio, uno è quello di applicare quanto già la legge dispone per i giorni festivi, durante i quali le scadenze sono rimandate al primo giorno feriale successivo a quello della scadenza.

Il sistema è indubbiamente basato sulla logica, ma manca ad esso un fondamento giuridico quale è appunto quello che il presente disegno di legge intende stabilire.

Nulla da eccepire circa la legittimità del provvedimento, che non viene a ledere alcun interesse di terzi in quanto nella quasi totalità il relativo onere — consistente, in linea di massima, nella mancata maturazione di interessi — viene automaticamente assunto a carico degli Istituti di credito che hanno avallato l'accordo intersindacale. Poiché, inoltre, si riferisce a casi marginali, conseguenti alla proroga dei termini in ordine a operazioni da effettuarsi a cura degli stessi Istituti di credito, è da ritenere che l'inconveniente possa essere facilmente superato, in quanto altrettanto facilmente può essere prevista dagli interes-

sati la scadenza del termine. Ora, esaminando la formulazione dell'articolo 1, mi sembra che il legislatore abbia inserito due specifici accorgimenti.

È chiaro, infatti, innanzitutto, che l'accordo non ha potuto prescindere da esigenze particolari di alcune località per le quali la chiusura degli sportelli bancari nel giorno di sabato avrebbe potuto rappresentare un vero inconveniente. Si pensi al caso di zone in cui il giorno di sabato coincide con il giorno di mercato: evidentemente la chiusura degli sportelli bancari in detto giorno avrebbe potuto determinare delle conseguenze che naturalmente è opportuno evitare. Ecco, quindi, il motivo della dizione generica della legge e il riferimento all'orario da depositare ai sensi del regio decreto 19 settembre 1923, n. 1955, e successive modificazioni. Ossia, la chiusura del secondo giorno, oltre la domenica, per gli sportelli bancari si riferisce all'orario da depositare ai sensi del detto regio decreto legge. Questa dizione generica, oltre a non fissare obbligatoriamente nel giorno di sabato il secondo giorno di chiusura, ci offre anche un altro vantaggio: quello di poter spostare il secondo giorno di chiusura in rapporto ad eventuali esigenze che potessero determinarsi in futuro in determinate zone.

Il secondo accorgimento mi sembra sia quello di evitare che la norma possa assumere più vaste proporzioni e comprendere anche il rapporto privato, da concludere al di fuori dell'ambiente bancario. È evidente che una tale estensione della norma sarebbe del tutto ingiustificata. Per cui, è stato precisato che la proroga in questione si riferisce esclusivamente agli adempimenti di operazioni che debbono essere effettuate presso e dagli istituti o aziende di credito, lasciando completamente impregiudicata la questione dei rapporti fra privati.

Non vi è dubbio che la chiusura feriale di una banca può avere delle conseguenze anche nei rapporti fra privati: si pensi al caso di un debitore il quale, per soddisfare il suo debito, attende la maturazione di un credito che avviene proprio nel giorno in cui gli sportelli bancari sono chiusi. Ciò nonostante, mi sembra che, pur tenendo presenti queste esigenze, pretendere di estendere la norma fino alla regolamentazione delle scadenze di rapporti intercorrenti fra privati darebbe luogo a talune incertezze nel campo del diritto che sarebbe opportuno eliminare.

Ho accennato all'inizio che il presente disegno di legge intende dare una sanzione giuridica ad uno stato di fatto praticamente già

esistente. Da questo punto di vista appare opportuno quanto disposto all'articolo 2, che prevede, in deroga alla normale *vacatio legis*, l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per le considerazioni che ho esposto, ritengo che il disegno di legge sul quale la Commissione è chiamata a pronunciarsi sia necessario nella sostanza e ineccepibile nella forma; pertanto nell'esprimere il mio parere favorevole, confido che gli onorevoli colleghi vogliano concedere la loro approvazione al disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BREGANZE. Il collega Pennacchini nella sua relazione ha già detto le ragioni che militano in favore dell'approvazione del disegno di legge ed io non posso che associarmi al suo voto finale.

Vorrei soltanto fare due piccole osservazioni, che potrebbero richiedere due leggeri ritocchi di forma. Al secondo rigo dell'articolo 1 è detto « feriale ». Nella accezione di questo disegno di legge evidentemente si distingue il giorno feriale in senso comune da quello che è il giorno feriale lavorativo per addetti alle aziende bancarie. Non vorrei, quindi, che potesse sorgere un equivoco se si lasciasse semplicemente la parola « feriale ». Supponendo che il termine cada nel giorno feriale in cui gli sportelli bancari sono chiusi, non potrebbe ritenersi che in quel giorno debbono essere fatte le operazioni che si vogliono evitare? Se questo dubbio ha qualche parvenza di realtà, in luogo della parola « feriale » riterrei opportuno mettere la parola « lavorativo ». Non so se sono riuscito a tradurre questo dubbio in termini efficacemente chiari; ma ritengo che sarebbe opportuno tenerne conto per i fini che il legislatore si propone.

La seconda osservazione è questa. Con una dizione leggermente macchinosa all'articolo 1 vengono nominati più volte gli istituti di credito e a metà circa dell'articolo si dice: « da effettuarsi dall'istituto di emissione o dalle aziende e istituti di credito »; invece prima, dopo la parola « aziende e istituti di credito » si aggiungeva: « di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 ». Ora non vorrei che ciò potesse generare qualche equivoco, cioè che si trattasse di istituti di credito diversi da quegli altri sopra indicati. Perciò riterrei opportuno aggiungere l'aggettivo « stessi »; il che, mentre non appesantirebbe con queste

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1961

sei lettere l'articolo, eliminerebbe anche questa parvenza di dubbio.

Questi sono i due piccoli ritocchi che mi permetto di suggerire, mentre d'altra parte ringrazio il collega Pennacchini per la sua chiara relazione e auspico che il suo voto trovi rapido accoglimento.

DEGLI OCCHI. Dal punto di vista generale mi pare che il disegno di legge debba essere approvato. È la conseguenza del cosiddetto eccessivo riposo. Non ho nessuna difficoltà a dire che questi due giorni di riposo non mi sembravano assolutamente necessari; ma non vorrei apparire reazionario e persecutore. Io mi accontenterei di poter riposare un giorno, il settimo...! Ma poiché si modifica tutto, si può modificare anche questo.

Per quanto riguarda lo scrupolo del collega Breganze, mi pare che sia nobilissimo dal punto di vista del vocabolario; ma l'interpretazione del giorno feriale diventa interpretazione del giorno lavorativo proprio per la parte successiva in cui si dice: « sia da considerarsi non lavorativo ». Pertanto credo che debba approvarsi l'articolo 1 come è stato proposto, dopo la lucida relazione del collega Pennacchini.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il rappresentante del Governo ha ben poco da aggiungere. È evidente che qui si tratta di un necessario corollario: a uno stato di fatto deve adeguarsi lo stato di diritto. Come è stato sottolineato dal relatore, si è tenuto conto in questo disegno di legge di perturbare il meno possibile l'ordinamento attuale. Ci sembra sempre saggia attitudine quella di adottare il minimo mezzo; che, cioè, la legge faccia ciò che è necessario ma non più di quello che è necessario. Di conseguenza sono toccate quelle scadenze a cominciare da quelle di tipo cambiario, come pagherò cambiario, tratte e assegni equiparati nella disciplina giuridica — poiché tipicamente per queste sorgeva il problema del differimento del termine di scadenza. Come conseguenza del criterio della legge di attenersi al necessario e di non valicarlo vanamente, è chiaro che non sono stati toccati i rapporti tra terzi e tra privati.

Io credo, quindi, che la legge possa essere approvata; e, rispondendo alle sottili osservazioni dell'onorevole vicepresidente, faccio osservare che per quanto riguarda la parola « feriale » — e mi piace dirlo nei lavori preparatori — essa deve far capo a quella accezione generale, valevole anche qui e idonea a fugare i dubbi, pure opportunamente propettati.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, sono perfettamente d'accordo che si debba far capo allo spirito e alla *ratio legis*, che, cioè, si tratta degli stessi istituti e aziende di credito precedentemente menzionati. Per me, quindi, risulta dalla legge. Comunque, se la Commissione vorrà, *ad abundantiam*, aggiungere l'aggettivo « stessi » tra le parole « dalle » e « aziende », non avrò nulla in contrario.

Detto questo, sarò lieto se la Commissione vorrà dare il suo suffragio al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o dalle Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari ».

L'onorevole Breganze ha proposto il seguente emendamento, accolto dal Governo:

« Dopo le parole: da effettuarsi dall'istituto di emissione o dalle, aggiungere la parola: dette ».

Metto in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Metto in votazione nel suo complesso l'articolo 1, che, modificato secondo l'emendamento ora approvato, risulta così formulato:

« Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1961

ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successive modificazioni, presso gli Ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette Aziende ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni » (3264).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Andreucci, Ballesi, Bisantis, Brenganze, Bufardecì, Buzzelli, Cassiani, Comandini, Degli Occhi, Di Piazza, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariconda, Migliori, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Re Giuseppina, Scarlato, Sforza, Silvestri, Spadola, Valiante, Zoboli.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI